



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18 marzo 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3 ottobre 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 867,54, a titolo di commissioni accessorie (€ 136,00), commissioni finanziarie (€ 136,00), commissioni di mediazione (€ 646,00), spese per pagamento rate (€ 243,20) e premio rischio vita (€ 85,54), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento) e delle spese di incasso quote, calcolate entrambe secondo il criterio *pro-rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura, parimenti up front, delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene che la stessa riguardi i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), in quanto trattasi di attività fatturate da un soggetto terzo, le quali sono a loro volta "riaddebitate" dal finanziatore al cliente;
- in riferimento al premio assicurativo rischio vita, che la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare l'importo complessivo di € 40,51, secondo il criterio indicato nelle CGA, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate in sede di adesione alle polizze collettive;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, stante la mancata dimostrazione di essersi avvalsa, nell'intero procedimento che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Con particolare riguardo all'individuazione della natura delle Commissioni dovute per il perfezionamento del finanziamento (lett. A del modulo SECCI), il Collegio aderisce a quanto sostenuto nella decisione n. 8810/2020 del Collegio di Bari, il quale afferma *"(...) che alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) deve riconoscersi natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Quanto al criterio di rimborso, il Collegio rileva che il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, sebbene il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di*



contratto) preveda l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento”.

Inoltre, nella suddetta pronuncia il Collegio sostiene anche che alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito deve essere riconosciuta natura di *up front* e che in ragione di ciò, il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ha accertato la natura *recurring* delle commissioni di gestione (lett. B), in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, mentre ha accertato la natura *up front* delle commissioni per il perfezionamento del contratto (lett. A) e delle provvigioni dell'intermediario del credito (lett. C), in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Si precisa inoltre che sia le spese di incasso quote, sia le commissioni di gestione (lett. B), che i premi assicurativi rischio impiego e rischio vita (come si evince dalla comunicazione in atti inviata all'intermediario dalla compagnia assicurativa), sono già stati rimborsati a favore della ricorrente.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi, si precisa che è stato valorizzato il criterio riportato nelle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio nella decisione n. 26525/19.

Ebbene, tenendo conto delle suddette restituzioni risultano ancora dovute al ricorrente le commissioni di perfezionamento del finanziamento (lett. A) per un importo di Euro 93,99 e le provvigioni all'intermediario (lett. C) per un importo di Euro 446,43, come si evince dalla tabella allegata:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	20
rate residue		40

TAN	▶	5,20%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	66,67%
- in proporzione alla quota interessi	46,07%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Spese incasso quote	(recurring) € 364,80	€ 243,20	€ 168,07	○	€ 243,20	€ 0,00
○	commissione lett. A	(up front) € 204,00	€ 136,00	€ 93,99	○		€ 93,99
○	commissione lett. B	(recurring) € 204,00	€ 136,00	€ 93,99	○	€ 136,00	€ 0,00
○	provvigioni lett. C	(up front) € 969,00	€ 646,00	€ 446,43	○		€ 446,43
○	Premio rischio vita	€ 128,31	€ 85,54	€ 59,11	●	€ 40,51	Rimbosato
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 540,42
interessi legali	si

Non è inoltre meritevole di accoglimento, la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 540,42, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS